Cass. civ. Sez. Unite, 22-01-2002, n. 715

		Fatto Di	ritto P.Q.M.		
GIUDIZIO	DI				CONTO
Danno	erariale	risarcibile	(nozione	е	determinazione)

SICILIA

Finanza regionale e locale

Composta dagli III.ml Sigg.ri Magistrati:

Dott. Romano PANZARANI - Pres. di Sez. ff. di Primo Pres. -

Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sez. -

Dott. Rafaele CORONA - Presidente di Sez. -

Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere rel. -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -

Dott. Ettore R. GIANNANTONIO - Consigliere -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso per REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE iscritto al n. 5689/1998 del R.C. AA. CC.

proposto

da

E.N.A.P. - ENTE NAZIONALE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - in persona del Presidente p.t. legale rappresentante Avv. Rubino Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oderisi da Gubbio n. 18, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c..

RICORRENTE

contro

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIA - PALERMO.

INTIMATA

in relazione ai giudizi (instaurati con atti di citazione n. 5215, 5216, 5218 e 5220 del 6 febbraio 1997) pendenti davanti alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 25.10.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.

Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.

Svolgimento del processo

che Ì E.N.A.P. - Ente Nazionale Addestramento Professionale - ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine ai procedimenti (instaurati con atti di citazione n. 5215, 5216, 5218 e 5220 del 6 febbraio 1997) di responsabilità contabile promossi, nei suoi confronti, dal Procuratore della Corte dei Conti presso la Regione Sicilia, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario in base ai seguenti argomenti: a) la natura privatistica di esso ente; b) la natura privatistica dello strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione (ex legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978 e varie leggi regionali emanate ai sensi dell'art. 117 Cost.);

Rilevato che ha avuto rituale esecuzione in data 30.10.2000 l'ordinanza interlocutoria emessa da queste Sezioni Unite in data 12.07.2000, con la quale è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al Presidente p.t. della Regione Sicilia e all'Assessorato al Lavoro per la Regione Sicilia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza medesima;

Ritenuto che gli argomenti addotti dall'E.N.A.P. a sostegno del ricorso sono infondati perché secondo il costante indirizzo di questa Corte, al quale si intende dare continuità non sussistendo ragioni per discostarsene, la giurisdizione della Corte dei Conti, in materia di responsabilità per danni cagionati allo Stato e ad ente pubblico non economico da appartenenti alla P.A. nell'esercizio delle loro funzioni, comprende non solo le ipotesi di danno derivante da rapporto di pubblico impiego, ma anche quelle derivanti da rapporto di semplice servizio (cfr. ex plurimis: Sez. Un. 17.10.1991 n. 10963; 30.3.1990 n. 2611);

Motivi della decisione

che il rapporto di semplice servizio sussiste quando un soggetto, anche privato, venga comunque investito dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della P.A., con inserimento in moduli organizzativi di questa e con assunzione di particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare il buon andamento dell'attività affidata e la rispondenza della stessa alle finalità di interesse generale cui è preordinata (cfr. Sez. Un. 5.3.1993 n. 2668; 14.12.1985 n. 6329; 21.10.1983 n. 6177);

Ritenuto che nel caso specifico ai fini della sussistenza degli accennati caratteri, individuanti un rapporto di servizio in senso proprio, è sufficiente richiamare la disciplina contenuta nella legge della Regione Sicilia del 6.3.1976 n. 24, concernente "Addestramento professionale dei lavoratori", certamente applicabile, come risulta dal contenuto dei rendiconti finali di gestione, predisposti dall'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione, allegati in atti;

Rilevato che dal suddetto complesso quadro normativo emerge con chiarezza che la Regione, a cul totale carico è la copertura dei costi di formazione professionale in questione, "affida oltre che agli enti locali, ad enti anche privati, non aventi scopo di lucro, l'espletamento di un'attività strutturata

per legge come servizio pubblico e dettagliatamente programmata, diretta e controllata dalla stessa regione, in conformità del relativo piano annuale ed al fine di realizzare quelle esigenze pubbliche dalla medesima legge perseguite" (cfr. Sez. Un. 5.3.1993 n. 2668);

Ritenuto che in base a tali considerazioni va affermata la glurisdizione della Corte dei Conti in ordine ai procedimenti già instaurati (con atti di citazione n. 5215, 5216, 5218 e 5220 del 6 febbraio 1997), non potendosi evidentemente emettere analoga pronuncia, come vorrebbe l'ente ricorrente, in ordine a procedimenti di responsabilità contabile non ancora formalmente proposti;

Ritenuto che non si deve provvedere in ordine alle spese di questo giudizio perché l'Intimata non si è costituita;

Visto l'art. 375 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 l. 24.3.2001 n. 89;

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 GEN. 2002.